



COMUNE DI MASSA E COZZILE
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 8 del 31/03/2007

I N D I C E

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Capo II – GESTIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 4 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

Art. 5 - POTERI ISPETTIVI

Art. 6 - ACCERTAMENTO ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 7 - COMUNICAZIONI AI DEBITORI
- Art. 8 – FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 9 – VERSAMENTI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Capo III-RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 10 - AMBITO APPLICATIVO
- Art. 11 - INVITO AL PAGAMENTO
- Art. 12 - INGIUNZIONE
- Art. 13 - INTERESSI

Capo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 14 – FORMA DI GESTIONE
- Art. 15 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art.16 – DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 17 – ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
- Art. 18 – INTERRELAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
- Art. 19 – AVVISO DI ACCERTAMENTO
- Art. 20 - INTERESSI
- Art. 21 – NOTIFICAZIONE ATTI

CAPO V – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Art. 22 - AUTOTUTELA
- Art. 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo VI- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 24 – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
- Art. 25 – DIRITTO D'INTERPELLO
- Art. 26 – MATERIE OGGETTO D'INTERPELLO
- Art. 27 – PROCEDURA
- Art. 28 – EFFETTI
- Art. 29 – COMPETENZA

Capo VII- RISCOSSIONE E COMPENSAZIONE

- Art. 30 – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 31 – SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI

Art. 32 – IMPORTO MINIMO PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 33 – COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

Capo VIII - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34 – NORME FINALI

Art. 35 – TUTELA DATI PERSONALI

Art. 36 – SETTORI COMPETENTI

Art. 37 - NORME ABROGATE

Art. 38 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali, anche tributarie in attuazione dell'art. 52 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446.
2. Le norme del Presente Regolamento indicano le procedure, le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano le competenze e responsabilità in conformità delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità.
3. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che non tributarie.
4. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie le imposte e tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune.
2. Costituiscono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze od altro, comprese le eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i responsabili del Settore al quale risultano affidate, mediante specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio stesso.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria; cura inoltre, per le entrate tributarie, le risposte agli interpelli dei contribuenti, di cui all'art.11 della L. 27/7/2000 n° 212.
3. In ogni caso il responsabile dell'entrata, è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'Amministrazione.
5. Per le entrate tributarie valgono le disposizioni di cui al successivo Capo IV.

Art. 4 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o Regolamento che disciplinano le singole entrate.

Art. 5 - POTERI ISPETTIVI

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi settori si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile o anche personale esterno.

Art. 6 - ACCERTAMENTO ENTRATE NON TRIBUTARIE

- 1) Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore, l'ammontare del credito, la scadenza del pagamento.
- 2) Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 7 - COMUNICAZIONI AI DEBITORI

- 1) La specifica delle somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare le singole strutture che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
 - a) l'importo della somma dovuta e la sua casuale
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine per adempiere, stabilito in 30 giorni, se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi al tasso legale.
- 2) Non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
- 3) In tutti i casi di comunicazione scritta diversi da quelli di cui al successivo art.12 può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, il telefax, o la posta elettronica.
- 4) Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 8 –Forme di riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R 602/1973, come modificato dal Decreto legislativo 26/2/1999 n.46, oppure, quando ciò non sia possibile o conveniente, secondo la procedura prevista dal R.D. 10/4/1910 N° 639 con le modalità di cui al successivo Capo III

Art. 9 – Versamenti delle entrate non tributarie

- 1) I versamenti possono essere effettuati :
 - direttamente agli agenti contabili dell'ente;
 - direttamente alla Tesoreria comunale;
 - c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - mediante il sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione.
- 2) Possono essere attivate altre modalità di versamento, quali il pagamento tramite sistema bancario, anche utilizzando bancomat, carte di credito o di debito o mezzi telematici. L'attuazione di tali modalità è regolata da apposite convenzioni da stipularsi con il Comune.

CAPO III - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 10 - AMBITO APPLICATIVO

- 1) Le disposizioni del presente Capo, salvo se compatibili, non si applicano alle entrate aventi carattere tributario.

Art. 11 - INVITO AL PAGAMENTO

- 1) La struttura che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
 - a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali decorrenti dal giorno di effettiva scadenza, la sua casuale e le spese postali
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg.30 dalla data di notifica
 - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
- 2) Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.

Art. 12- INGIUNZIONE

- 1) In caso di inadempimento all'invito di pagamento e messa in mora, il Settore accertatore, predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, oltre gli interessi legali maturati e maggiorata degli ulteriori interessi di mora, delle spese postali dell'invito di pagamento e dell'ingiunzione, oltre ai diritti di notifica. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
- 2) Il Settore accertatore provvede alla notifica dell'ingiunzione direttamente. Una volta effettuata la notifica, l'originale dell'ingiunzione, munito di relata verrà trasmesso al Settore accertatore.

Art. 13- INTERESSI

- 1) Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati:

- a) Interessi legali (art.1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato. Tuttavia i crediti derivanti da locazioni producono interessi dalla data di notifica dell'invito al pagamento.
- b) Interessi di mora pari al saggio legale, tempo per tempo vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento .
- c) Interessi di dilazione al saggio vigente al momento dell'applicazione. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.

Capo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4. Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del d. lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati e pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lett.) b, del d. lgs. 15.12.1997, n. 446 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo, l'attività istruttoria di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 15. Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tipo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 9;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del

tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta Comunale, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Articolo 16: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e, non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività d'accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 17 - Attività di verifica e controllo

1. Con la relazione previsionale e programmatica vengono stabiliti i criteri e le modalità delle azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo/sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune, e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo e/o a gruppi di lavoro costituiti al fine

del recupero dell'evasione, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare dell'imposta recuperata.

Art. 18 Interrelazione tra servizi ed Uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

Art. 19. Avviso di accertamento

1. Mediante l'emissione di avviso di accertamento, il quale deve essere motivato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento dell'imposta;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo,
- e) applica le sanzioni collegate al tributo oggetto di accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 20 - INTERESSI

2) Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme tributarie a credito dell'Amministrazione Comunale vengono così determinati :

- a - Interessi legali (art.1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione.
- c - Interessi di dilazione al saggio vigente al momento dell'applicazione. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.

Art. 21. Notificazione atti

1. La notificazione degli avvisi di accertamento e di contestazione e degli atti al contribuente, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a mezzo del messo comunale oppure mediante messi notificatori nominati dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 158, 159 e 160 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo V - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 22. Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza presentazione dell'istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano una nuova valutazione delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di proseguire la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo,
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 23. Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Capo VI: DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 24. Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Articolo 25 – Diritto d'interpello

1). I successivi articoli sono emanati ai sensi degli articoli 11 della Legge 27.7.2000 n. 212 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplinano il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 26 – Materie oggetto d'interpello

1). I contribuenti possono presentare istanze sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

Articolo 27 – Procedura

1). L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata al soggetto incaricato della gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2). La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, salvo possibilità di concedere da parte dell'Ufficio competente la sospensione dei termini di pagamento dell'atto oggetto di interpello nell'ambito del potere di autotutela previa istanza di parte dell'interessato.

3). Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, comma 2), del presente Regolamento, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

4). Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno

Articolo 28 – Effetti

1). La risposta all'istanza di interpello vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2). Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3). Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 13.

4). Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 29 – Competenza

- 1). Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
- 2). Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 13 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Capo VII - RISCOSSIONE E COMPENSAZIONE

Art. 30. Riscossione delle Entrate Tributarie

1. Il Comune, al fine di rendere più economica ed efficiente la riscossione dei propri tributi, , avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 52 del D.L.vo 446/1997 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, può prevedere i seguenti sistemi di riscossione:

- direttamente alla Tesoreria comunale;
- c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c/c postale intestato al Concessionario della riscossione;
- mediante il sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione.

2. I sistemi di riscossione indicati dal precedente comma, non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario facendo ricorso a modalità previste dalla normativa vigente in materia specificatamente per ciascun tributo.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può avvenire secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 602/73, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure, secondo quanto stabilito dal R.D. 10.4.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31. Sospensione e differimento dei termini

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o per determinate categorie qualora siano interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico individuate con il regolamento di cui al d.lgs. n. 109/98.

2. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 32. Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 15.5.1997 n. 127 è valutata di modica entità la somma di euro quattro su base annua. Pertanto non devono essere versate, in sede di autoliquidazione delle entrate tributarie, le somme al di sotto di tale limite.

2. Per determinare gli importi dei crediti tributari per i quali non si fa luogo ad accertamento, iscrizione nei ruoli o, comunque alla riscossione, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 8.5.1998 n. 146 e al D.P.R. 16.4.1999 n. 129. Si stabilisce inoltre di non effettuare rimborsi per importi della stessa entità.

5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 33 - Compensazioni e acollo

Sono estesi a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'acollo di cui all'art. 8 della Legge 27.7.2000 n. 212.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

1. E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta al Settore finanziario e contabile una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - i tributi sul quale sono maturati i crediti di imposta, le annualità a cui si riferiscono, nonché, il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità a cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
2. E' consentito l'acollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica al settore finanziario, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'acollo.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

È esclusa la compensazione con quanto dovuto a titolo di sanzione.

Capo VIII - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34- Norme finali

1. I regolamenti relativi ad ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle previste del presente regolamento.

Art. 35 - Tutela dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone isiche, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni.

Art. 36 - Settori competenti

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241, i settori competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate in relazione alle specifiche attribuzioni dei settori riportate nel regolamento comunale di organizzazione dei servizi.

Art. 37 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione CC. n. 6 del 27.1.1999 e n. 23 del 30.3.2001.

Art. 38 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 comma 1 della Legge 11.2.2005 n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del Settore segreteria generale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali ed agli eventuali assessori esterni in carica
- ai segretari delle commissioni consiliari
- a tutti i responsabili di settore
- all'organo di revisione
- pubblicata sul sito internet del Comune

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Il presente regolamento, unitamente alla delibera di approvazione, viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro giorni 30 dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.